

# LA PAGLIUZZA DELLO SPESOMETRO E LA TRAVE DELL'EVASIONE

di Giuseppe Marino  
25 gennaio 2013

Il giorno della vigilia Babbo Natale ha portato in dono a 42 milioni di contribuenti il decreto attuativo del nuovo accertamento sintetico riformulato interamente nell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, con decorrenza a partire dal periodo di imposta 2009.

L'Agenzia delle entrate ha ora lo strumento operativo per determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta, salva la prova che il relativo finanziamento sia avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica potrà essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. In particolare, il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media indicata nella tabella A del decreto, per gruppi e categorie di consumi (generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature, abitazione, combustibili ed energia, mobili, elettrodomestici e servizi per la casa, sanità, trasporti, comunicazioni, istruzione, ed altri beni e servizi) e categorie di investimenti del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale ed effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad undici tipologie di nuclei familiari distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. Il contenuto induttivo è altresì determinato considerando le risultanze di analisi e studi economici, anche di settore.

L'Agenzia pertanto determinerà il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base (i) dell'ammontare delle spese che risultano sostenute dal contribuente in base ai dati disponibili o dalle informazioni presenti nel Sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, (ii) della quota parte dell'ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, (iii) dell'ammontare delle ulteriori spese riferite a beni e servizi nella misura determinata considerando la spesa rilevata da analisi e studi socio economici, (iv) della quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabile al periodo di imposta e (v) della quota di risparmio riscontrata, formatasi nell'anno.

La determinazione sintetica del reddito secondo il nuovo strumento sarà ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato dal contribuente e si anticipa che tale condizione, necessaria per la legge tributaria, potrebbe non essere sufficiente per la legge dei grandi numeri che contraddistingue l'attività di accertamento tributario delle persone fisiche. Ad ogni buon conto, ammesso e non concesso che l'Agenzia intercetta la dichiarazione e che il reddito così ricostruito supererà del 20% quello dichiarato, vi sarà un contraddittorio con il contribuente che avrà l'onere di provare il contrario, e se le sue giustificazioni non risulteranno convincenti allora si procederà con l'avviso di accertamento cui potrebbe far seguito la fase di accertamento con adesione (poco probabile) o direttamente il processo tributario (più probabile).

Di fronte a siffatta novità, il primo pensiero è stato quello di verificare su me stesso il nuovo spesometro, come tra l'altro suggerito anche dalla stessa Agenzia delle entrate che sul proprio sito propone il "redditest" allo scopo di consentire ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell'anno. Ed è proprio da questo aspetto che vorrei partire per svolgere alcune brevi considerazioni sulla nuova iniziativa, chirurgicamente precisa, scientificamente avanzata e tecnologicamente complessa.

Intanto è inevitabile constatare la sempre maggiore inutilità del sacramento "dichiarazione dei redditi" quale aspetto chiave della complessiva manifestazione di ricchezza materiale e sociale che tende a svuotarsi sempre più di contenuti generali, personali e progressivi, con la conseguenza che il presupposto dell'Irpef, il famoso "possesso dei redditi", diventa banale e superfluo: o si è tassati prima ancora di possedere (come capita ai lavoratori dipendenti attraverso il sistema della ritenute alla fonte) o si presume che non si sia tassati affatto, scattando la congerie di test per asseverare che si è di fronte ad una dichiarazione infedele.

Dopo di che delle due l'una: o la mia dichiarazione fiscale sar  coerente con le spese che ho sostenuto nel periodo di imposta oggetto del test, nel qual caso potr  dormire sonni relativamente tranquilli, e dico relativamente tranquilli perch  la paura di dovere fornire delle spiegazioni a prescindere, mi accompagna sempre quando si parla di tasse; oppure la mia dichiarazione fiscale non sar  coerente e dovr  quindi convivere con la possibilit  che l'Agenzia delle entrate accenda una feroce luce su di me nei periodi di imposta considerati (2009, 2010 e 2011) attrezzandomi, ovviamente, con tutti gli scontrini possibili e immaginabili per farvi fronte. Resta invece fermo il fatto che prender  buona nota del "reddito" per adeguare il reddito 2012 che dichiarer  nel 2013 nonch , ovviamente, quello delle annualit  successive. Ma adeguare il reddito alle richieste presunte, anzi abbondarlo e pagare pi  imposte per vivere sonni tranquilli, sar  anch'essa una infedele dichiarazione ?

L'attivit  di verifica "certamente possibile ma scarsamente probabile per la logica, si anticipava, dei grandi numeri: se gi  utopia aprire una verifica contemporaneamente su 5 milioni di partite IVA sulla base degli studi di settore, figuriamoci aprire una verifica su 42 milioni di contribuenti sulla base dello spesometro: i 35 mila controlli previsti per quest'anno dalla convenzione Agenzia e Ministero dell'Economia faranno probabilmente il solletico alla nostra evasione. Ma a pensarci bene forse il vero obiettivo non era questo, tanto meno quello di intervenire rapidamente ed istantaneamente sulla "flagranza" dell'evasione, ma piuttosto indurre proprio nel tempo i contribuenti ad adeguare le proprie dichiarazioni fiscali alle nuove indicazioni, un po' come capita con gli studi di settore al cui interno tutti, magari brontolando, tentano di rifugiarsi in maniera congrua e coerente. Allora s , ha senso anche lo spesometro per sgonfiare quella che i colleghi sudamericani chiamano "economia informale". Ma al di l  di ogni considerazione etica e morale, questa italica patologia si riuscir  a ricondurre al rango di elemento fisiologico del sistema ?

Una seconda riflessione "di carattere squisitamente giuridico processuale: di fronte al contenuto induttivo degli elementi di capacit  contributiva rischia di essere una probatio diabolica per il contribuente l'onere di avere sostenuto spese per un ammontare inferiore a quelle presunte e rinfacciate dall'Agenzia, o addirittura di non averle sostenute affatto; la quale probatio diabolica suona molto pi  minacciosa di quella del passato contrario, che si verificava quando il contribuente, che aveva sostenuto determinate spese, doveva motivarle partendo dal presupposto di non avere incassato i redditi che le giustificavano. Tale prospettiva "ancora pi  incomprensibilmente diabolica sol che si consideri che l'Agenzia terr  conto dell'ammontare delle spese indicate nella tabella A, pi  elevato tra quello disponibile o risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati di indagine sui consumi dell'Istituto nazionale di statistica o da analisi e studi socio economici, anche di settore. Se nella prassi applicativa del nuovo spesometro dovesse affermarsi la spesa media rilevata dall'Istat, allora "ragionevole pensare che si spalancheranno le porte per una valutazione della legittimit  costituzionale di questa nuova forma di presunzioni con l'art. 53 Cost.: nel presupposto che l'interesse fiscale non possa costituire una deroga al principio di una capacit  contributiva effettiva, n  al diritto alla difesa o ai principi del giusto procedimento, sar  una sfida argomentare che questa inversione dell'onere della prova si basa sul fatto presunto (la spesa media rilevata dall'Istat) come probabile o sulla circostanza che l'Agenzia sia di fronte ad una irragionevole difficult  di accertare la sussistenza dei fatti assunti a base della tassazione; mentre sembra potersi affermare la ragionevole difficult  del contribuente nel sobbarcarsi questa attivit  probatoria, quasi fossero presunzioni contro natura.

Insomma un ago nel pagliaio, preciso ed avanzato per carit , che si immagina sar  utilizzato a matrice insieme ad altri aghi nel pagliaio (studi di settore e presunzioni semplici) per aggredire l'"economia informale" dal lato del consumo del reddito, ma che lascia ancora irrisolte le architravi dell'evasione, che non sono di origine fiscale ma vanno piuttosto ricercate nelle conformazioni e nelle dimensioni delle fonti del reddito (lavoro autonomo e impresa, pulviscolari), le quali fonti, fintanto che non saranno organizzate anch'esse in una matrice che trasformi in sostanza quanti pi  lavoratori "possibile in dipendenti (con buona pace dell'attuale mercato del lavoro), continueranno sempre a fare sgorgare ricchezza "informale" difficilmente imbrigliabile in tutta la sua attuale dimensione.